



Alla c.a. - Rugi S.r.l.

e p.c.

- Settore autorizzazioni rifiuti

- ARPAT, dipartimento di Siena

OGGETTO: Decreto Legislativo 152/2006, art. 6 commi 9 e 9 bis; Legge Regionale 10/2010, art. 58. Richiesta di parere per il progetto di modifiche previste nell'installazione ubicata in Loc. San Marziale n.16 , Colle Valdelsa (SI). Nota di risposta.

Con riferimento alla richiesta assunta al prot. n.418217 del 12/09/2023 con la quale la società in indirizzo ha richiesto il parere in oggetto, si premette quanto segue:

- la Rugi S.r.l., per l'installazione in parola, è autorizzata in forza dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con D.D. n.1442/2010 del 12/10/2010 dalla Provincia di Siena, da ultimo aggiornata a seguito di riesame con D.D. n.5567/2021 del 08/04/2021, successivamente modificata con D.D. n° 4719/2023 e D.D. n° 13173/2023 della Regione Toscana;

- le attività IPPC svolte presso l'installazione sono quelle di cui al Codice 5.5 "Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti", Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

- l'installazione, ai fini VIA rientra tra quelle di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è autorizzata alle attività di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per le operazioni di recupero R3, R4, R12, R13 di cui all'Allegato C e di smaltimento D15, D13, D12 di cui all'Allegato B dello stesso decreto legislativo;

- l'impianto, esistente ed in esercizio, è stato escluso dalla procedura di VIA in esito ad un procedimento di verifica di assoggettabilità, con Determina n.1780/2008 della Provincia di Siena; successivamente, alcune modifiche impiantistiche sono state escluse dalla procedura di VIA, con Decreto Dirigenziale del Settore scrivente n. 5241 del 05/07/2016 e con Decreto Dirigenziale del Settore scrivente n.1258 del 04/02/2020;

- in ultimo questo Settore si è espresso con proprio parere ex art 58 della L.R. 10/2010 prot. n.275927 del 08/07/2022 con riferimento ad ulteriori modifiche gestionali proposte dal gestore, valutandole non sostanziali ai fini VIA, con prescrizioni;

Oggetto della richiesta di parere ex art. 58 della L.R. 10/2010 sono ulteriori proposte di modifiche da parte del proponente che riguardano, in sintesi:

a) l'incremento del quantitativo annuo di rifiuti in ingresso del Gruppo Omogeneo 7 (Plastica) da 5.000 ton/annue a 10.000 ton /annue (+ 5.000 ton annue); lo stoccaggio istantaneo rimarrebbe invariato e pari 50 ton;

b) l'incremento del quantitativo annuo di rifiuti in ingresso del Gruppo Omogeneo 20 (Ingombranti) da 15.000 ton/annue a 20.000 ton annue (+ 5.000 ton annue); lo stoccaggio istantaneo rimarrebbe invariato e pari 50 ton;

le quantità autorizzate complessivamente per tutti i rifiuti non pericolosi che prevedono operazioni di smaltimento D13/ D14 passerebbero dalle 35.250 ton /anno a 42.250 ton/annue;



per entrambi i due gruppi di rifiuti oggetto di modifica sono previste le attività di recupero R12, R13 e di smaltimento D13, D14, D15 di cui agli allegati C e B del D.Lgs. 152/06;

la richiesta viene motivata dal proponente con necessità di adeguamento a variazioni di mercato e di ottimizzazione della disponibilità produttiva dell'impianto.

Nella relazione tecnica prodotta in atti il proponente ha illustrato, oltre ad una sintesi delle varianti proposte, anche una analisi delle capacità impiantistiche nonché dei possibili impatti sulle matrici ambientali. Ha altresì prodotto in allegati il dettaglio dei codici CER autorizzati, delle operazioni previste e dei rispettivi quantitativi istantanei e annuali autorizzati allo stato attuale e a quello modificato.

In merito si osserva quanto segue:

- le attività di recupero R12 ed R13 non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di VIA;
- le attività di recupero R3 ed R4 e di smaltimento D15 sono state valutate nel corso del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA conclusosi con D.D. n 1258 del 04/02/2020;
- l'inserimento delle attività D13 e D14 è stato introdotto a seguito di ulteriore proposta di modifiche effettuata dal proponente nel corso del 2022, in riferimento alla quale questo Settore si era espresso con il su citato parere prot. n.275927 del 08/07/2022, con valutazione di non sostanzialità ai fini VIA, a condizione che la capacità produttiva giornaliera per le operazioni D13 e/o D14 non superasse le 20 t/giorno, equivalente a 5.000 ton /annue complessive, così come proposto dallo stesso proponente nella relazione tecnica a suo tempo prodotta e di cui di seguito si allega un estratto .

È fondamentale sottolineare che le suddette operazioni formali D13 e D14 verranno limitate al quantitativo annuo di 5.000 tonnellate, in modo tale che venga rispettato il valore soglia di 20 t/giorno, oltre il quale si ricadrebbe formalmente nella VAVIA.

SOGLIA LIMITE Allegato IV parte II Dlgs 152/06					
<i>Operazione formale</i>	<i>Tipo rifiuto</i>	<i>Criterio di riferimento</i>	<i>Soglia giornaliera</i>	<i>Giorni anno</i>	<i>Tonnellate anno</i>
D13 e D14	Non pericoloso	7.r	20,00	260	5.200
Quantitativi richiesti					
<i>Operazione formale</i>	<i>Tipo rifiuto</i>	<i>Criterio di riferimento</i>	<i>Soglia giornaliera</i>	<i>Giorni anno</i>	<i>Tonnellate anno</i>
D13 e D14	Non pericoloso	7.r	19,23	260	5.000

Tale condizione risulta espressamente riportata nell'Allegato Tecnico (All. 1) del Decreto Dirigenziale n.4719 del 10-03-2023 al punto 19) della sezione 6.4 Rifiuti - Prescrizioni

[...] *“la capacità produttiva giornaliera per le operazioni D13 e/o D14 non può superare le 20 t/giorno; detta limitazione deve concretizzarsi in specifici dispositivi, anche informatici, che blocchino l'avvio del rifiuto alle operazioni D13 e/ o D14, una volta raggiunto il quantitativo giornaliero di 20 t (“collo di bottiglia”)(così come*



riportato nella Nota di risposta del ns Settore Valutazione Impatto Ambientale-Valutazione Ambientale Strategica, ns Prot. 0275927 Data 08/07/2022)”.

Tutto ciò premesso, visti:

l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.Lgs. 152/2006;

l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;

l'art. 58 della L.R. 10/2010;

la lettera t) del punto 8 dell'Allegato IV, parte seconda, del D.Lgs. 152/2006;

l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;

vista altresì la L.R. 22/2015;

dato atto che:

l'incremento dei rifiuti in ingresso riguarda matrici infiammabili; il quantitativo massimo in stoccaggio istantaneo non è destinato ad aumentare;

le operazioni R12 ed R13 non rientrano nel campo di applicazione della normativa VIA;

la prevista limitazione alla capacità produttiva in D13 e/o D14 (20 t/giorno) deve concretizzarsi in specifici dispositivi, anche informatici, che blocchino l'avvio del rifiuto alle operazioni D13 e/o D14, una volta raggiunto il quantitativo giornaliero di 20 t (“collo di bottiglia”);

visto che le modifiche previste non determinano modifiche significative alle caratteristiche ed al funzionamento dell'impianto, non determinano variazioni di tecnologia, ampliamenti o spostamenti, ma ne determinano un potenziamento in termini di aumento dei quantitativi annui di rifiuti in ingresso;

ritenuto tuttavia che tale aumento non sia significativo, in quanto non è atto a determinare un incremento significativo dei fattori di impatto, con riferimento alle componenti ambientali interessate.

Si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente ed in esercizio, già precedentemente sottoposto a procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA.

Si precisa che si ritiene confermato il vincolo precedentemente prescritto con riferimento alla capacità produttiva giornaliera per le operazioni D13 e/o D14, la quale non potrà superare le 20 t/giorno; detta limitazione deve concretizzarsi in specifici dispositivi, anche informatici, che blocchino l'avvio del rifiuto alle operazioni D13 e/o D14 una volta raggiunto il quantitativo giornaliero di 20 t (“collo di bottiglia”). Si chiede al Settore regionale autorizzante di dare evidenza di quanto indicato al presente capoverso nell'atto di modifica dell'AIA.

Si raccomanda alla Società proponente:

-l'aggiornamento del Piano di monitoraggio e controllo previsto in AIA al fine di garantire, allo stato futuro dell'impianto, il controllo puntuale del quadro delle emissioni in atmosfera e del rumore;

-di programmare il traffico in ingresso ed in uscita dall'impianto al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata.



Si ricorda al proponente quanto segue:

- gli adempimenti e le azioni descritti dalle Circolari del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n. 1121 del 21/01/2019 e n.2730 del 13/02/2019 in materia di prevenzione dei rischi negli impianti di gestione dei rifiuti, nonché del d.p.c.m. 27/08/2021; è fatto salvo quanto previsto dalla normativa in merito alla prevenzione degli incendi e le valutazioni dei Vigili del Fuoco circa il documento di non aggravio di rischio presentato dal proponente;
- l'aggiornamento dei documenti di salute e sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008, in conseguenza dell'introduzione delle modifiche proposte.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si ricorda che il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni, oltre che dell'atto autorizzativo, dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA.

Si comunica al proponente l'informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Al Settore regionale in indirizzo si chiede di comunicare l'eventuale autorizzazione rilasciata per la modifica proposta.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Per eventuali chiarimenti può essere contattato:

Diego Ferrara(tel. 055 4385141) e-mail: diego.ferrara@regione.toscana.it .

Distinti saluti.

la Responsabile
Arch. Carla Chiodini

LG-DF/



Informativa agli interessati art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”

Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica ; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 .

I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana, Giunta regionale, è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.